

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame dello schema di regolamento ministeriale recante « Disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi », ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	73
Sulla pubblicità dei lavori	73
ALLEGATO (<i>Parere sullo schema di regolamento ministeriale recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi</i>)	76

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 1° marzo 2006. — Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame dello schema di regolamento ministeriale recante « Disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi », ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame dello schema di regolamento ministeriale recante « Disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi », ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ritenere questione assai delicata la presenza dei minori in TV, osserva che il regolamento in esame opportunamente definisce in modo dettagliato le modalità di impiego dei minori di anni quattordici, stabilendo che deve essere salvaguardata in primo luogo la loro dignità personale, l'integrità psicofisica e la loro privacy, senza strumentalizzare la loro età, i loro corpi o la loro condizione socio-familiare. In particolare considera molto positivo il divieto contenuto nella lettera g) dell'articolo 2 di far assumere ai minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti. È altresì favorevole al divieto di utilizzo dei minori in spettacoli, quali i *reality show*, che

spesso strumentalizzano situazioni socio-familiari. Auspica che i poteri previsti dall'articolo 3 dello schema di regolamento in esame, che affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sull'osservanza delle norme del regolamento e il compito di irrogare le sanzioni nel caso in cui i principi ivi contenuti vengano violati, possano avere la più ampia applicazione.

Dà quindi lettura dell'osservazione pervenuta dall'onorevole Martini, che non ha potuto essere presente:

« In riferimento all'invio dello schema di regolamento ministeriale di cui sopra, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, Ti informo che dopo attenta disamina della documentazione a me pervenuta, ritengo di poter esprimere un parere sostanzialmente favorevole, preso atto della molteplicità dei casi contemplati nella proposta di regolamento. »

Esprime soddisfazione per il ruolo consultivo che la legge Gasparri, di recente modificata dalla legge n. 38 del 2006, ha riconosciuto alla Commissione parlamentare per l'infanzia e dà lettura della seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per l'infanzia;

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi (atto n. 625);

considerata l'opportunità di un riferimento univoco riguardo alla definizione di « programmi radiotelevisivi » contenuta nell'articolo 1;

valutata positivamente la dettagliata menzione dei casi nei quali è vietato l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi contenuta nell'articolo 2, che amplia e specifica la casistica indicata nel Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002;

rilevata la necessità di garantire un costante e puntuale monitoraggio dei pro-

grammi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali, per garantire il rispetto della normativa a tutela dei minori;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 2, la definizione di « programmi radiotelevisivi » andrebbe sostituita con un rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante Testo unico della radiotelevisione;

2) all'articolo 3, alla previsione che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, vigili sull'osservanza delle norme del regolamento, sarebbe opportuno aggiungere che tale vigilanza deve essere svolta attuando un costante e puntuale monitoraggio dei programmi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali ».

Tiziana VALPIANA (RC) si associa alla Presidente nel valutare positivamente il fatto che la Commissione parlamentare per l'infanzia abbia un ruolo concreto nell'attività legislativa, esprimendo a tale riguardo una soddisfazione anche personale perché tale ruolo è stato introdotto grazie ad un emendamento da lei presentato. Nel merito dello schema di regolamento, esprime perplessità in quanto ritiene che tale schema dovrebbe tener conto del parere del Consiglio di Stato, espresso il 20 dicembre 2005. Tale parere estende l'applicazione delle sanzioni non solo all'impiego dei minori di anni 14 per messaggi pubblicitari o *spot* commerciali, ma sembra estendere tale divieto anche per messaggi pubblicitari non di carattere commerciali, come ad esempio la Pubblicità Progresso. Nello schema di regolamento si fa peraltro riferimento al minore come portatore di una sua propria immagine da tutelare e difendere. A tale riguardo, chiede se nel punto f) dell'articolo

2 del citato schema di regolamento debbano ricomprendersi anche le attività circensi, mentre la lettera *i*) del citato articolo sembrerebbe dover escludere l'utilizzo dei minori in ogni tipo di messaggio pubblicitario in quanto gli spot abusano sempre dei naturali sentimenti degli adulti verso i bambini. Chiede, inoltre, se sia possibile avere un elenco delle sanzioni effettivamente applicate, visto che il divieto di utilizzare i bambini negli spot è sicuramente rimasto in vigore dal 3 maggio 2004, data di approvazione della legge Gasparri al 25 gennaio 2006, data nella quale il Parlamento ha purtroppo cancellato tale divieto.

Antonio MONTAGNINO (Marg-DL-U) concorda nel merito con le osservazioni espresse dall'onorevole Valpiana, osservando che lo schema di regolamento in esame è notevolmente diverso da quello esaminato dal Consiglio di Stato per il parere. Tale regolamento è stato, inoltre, emanato dopo il termine, seppur ordinario, di sei mesi previsti dalla legge Gasparri.

Piero PELLICINI (AN) considera anch'egli positivamente il ruolo consultivo riconosciuto alla Commissione parlamentare per l'infanzia, pur ritenendo che sarebbe stato più funzionale ai lavori del Parlamento istituire un'unica Commissione con poteri legislativi anziché la Commissione speciale al Senato e la Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale, comunque, ha sempre operato al meglio, nel rispetto del superiore interesse del minore.

Il Sottosegretario di Stato Massimo BALDINI ringrazia i parlamentari inter-

venuti nel dibattito. Ritiene, tuttavia, che le posizioni espresse dall'onorevole Valpiana, in base alle quali i minori di anni quattordici non dovrebbero mai essere utilizzati negli spot pubblicitari, siano inconciliabili con le decisioni assunte da ultimo dal Parlamento, in base alle quali i bambini al di sotto dei quattordici anni possono essere utilizzati negli spot pubblicitari rispettando le regole a loro tutela e garanzia previste dalla normativa vigente.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene che le considerazioni dell'onorevole Valpiana erano volte a sottolineare la discrepanza tra il parere del Consiglio di Stato e lo schema di regolamento in esame. Sottolinea, peraltro, l'importanza di approvare il parere all'unanimità così come la Commissione ha sempre cercato di procedere durante la legislatura.

Tiziana VALPIANA (RC) condivide l'osservazione della Presidente e chiede di inserire nella premessa del parere un inciso sulla necessità di dover tutelare sempre e comunque l'interesse preminente del minore, così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nell'accogliere la richiesta formulata dall'onorevole Valpiana, pone in votazione la richiesta di parere, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE
RECANTE DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MINORI DI ANNI QUATTORDICI IN PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI**

La Commissione parlamentare per l'infanzia;

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi (atto n. 625);

richiamato il principio sancito nell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo il quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente;

considerata l'opportunità di un riferimento univoco riguardo alla definizione di « programmi radiotelevisivi » contenuta nell'articolo 1;

valutata positivamente la dettagliata menzione dei casi nei quali è vietato l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi contenuta nell'articolo 2, che amplia e specifica la casistica indicata nel Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002;

rilevata la necessità di garantire un costante e puntuale monitoraggio dei programmi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali, per garantire il rispetto della normativa a tutela dei minori;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 2, la definizione di « programmi radiotelevisivi » andrebbe sostituita con un rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante Testo unico della radiotelevisione;

2) all'articolo 3, alla previsione che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, vigili sull'osservanza delle norme del regolamento, sarebbe opportuno aggiungere che tale vigilanza deve essere svolta attuando un costante e puntuale monitoraggio dei programmi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali.